

# COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

## REGOLAMENTO REFERENDUM CONSULTIVO

**Approvato** con delib. C.C. n. 15 del 05.04.1993

**Modificato** con delib. C.C. n. 34 del 05.06.1993

Carlino, 18 febbraio 1998

**IL SINDACO**  
Renzo Girardello

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Ottavio Cosentini

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO**

- Art. 1 Iniziativa
- Art. 2 Oggetto ed esclusioni
- Art. 3 Raccolta delle firme e deposito della richiesta
- Art. 4 Ammissibilità e Commissione Tecnica
- Art. 5 Revoca de referendum
- Art. 6 Effetti del referendum
- Art. 7 Richiesta dei 2/3 dei consiglieri comunali
- Art. 8 Promozione del referendum
- Art. 9 Esame di ammissibilità
- Art. 10 Verbale di ammissibilità
- Art. 11 Raccolta delle firme
- Art. 12 Richiesta di referendum e autenticazione delle firme
- Art. 13 Deposito firme dei sottoscrittori
- Art. 14 Verifica regolarità

### **TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM**

- Art. 15 Indizione de referendum
- Art. 16 Concentrazione di istanze referendarie
- Art. 17 Periodi di sospensione del referendum
- Art. 18 Disciplina della votazione
- Art. 19 Certificati elettorali
- Art. 20 Ufficio di sezione
- Art. 21 Operazioni di voto
- Art. 22 Operazioni di scrutinio
- Art. 23 Ufficio comunale per il referendum
- Art. 24 Proclamazione dei risultati
- Art. 25 Reclami
- Art. 26 Convocazione organo competente

### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 27 Disposizioni applicabili
- Art. 28 Spese

# REGOLAMENTO REFERENDUM CONSULTIVO

## TITOLO I RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

### ART. 1 (iniziativa)

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti della maggioranza di 2/3 dei consiglieri comunali, ovvero di 1/4 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

### ART. 2 (Oggetto ed esclusioni)

1 Il referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale.

2 Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:

- tributi e loro tariffe;
- revisione dello statuto;
- designazioni e nomine;
- mera esecuzione di norme statali o regionali;
- regolamento interno del consiglio comunale;
- questione sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum.

E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla prima consultazione.

### ART. 3 (Raccolta delle firme e deposito della richiesta)

1. Gli articoli 11,12 e 13 del presente regolamento disciplinano le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

2. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario comunale che ne rilascia ricevuta.

3. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.

4. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi delle strutture burocratiche del comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

### ART. 4 (Ammissibilità e Commissione Tecnica)

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione Tecnica composta dal Segretario comunale che la presiede, dal Giudice di conciliazione, dal dipendente del livello apicale a cui inserisce il quesito referendario e dal responsabile dell'ufficio elettorale con compiti di segretario.

2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- ammissibilità della materia;
- riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
- verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.

**ART. 5**  
(Revoca del referendum)

1. Previo parere favorevole della Commissione tecnica, di cui all'art. 4 comma 1, il Sindaco convoca il referendum indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale non accoglie la proposta dei promotori.
2. La revoca può intervenire non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

**ART. 6**  
(Effetti del referendum)

1. Ove il quesito referendario ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, il Sindaco la inserisce nell'ordine del giorno del consiglio comunale per la discussione della problematica presentata e per un esame generale del caso e per gli eventuali provvedimenti spetta all'organo competente, secondo le norme di legge, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.
2. Qualora l'organo preposto ritenga di non confermarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione, *approvata a maggioranza assoluta dei componenti*.

**ART. 7**  
(Richiesta dei 2/3 dei consiglieri comunali)

1. Qualora la richiesta prevista dall'art. 3 sia effettuata dai 2/3 dei consiglieri comunali in carica, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate del Segretario comunale, il quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, che depositano la richiesta presso il Segretario comunale.
3. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

**ART. 8**  
(Promozione del referendum)

1. Al fine di raccogliere le firme e di un quarto degli elettori del Comune necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in un numero non inferiore a 10, devono presentarsi con la richiesta presso l'ufficio del Segretario comunale che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito e della nomina di tre delegati.
2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

**ART. 9**  
(Esame di ammissibilità)

1. La Commissione Tecnica di cui all'art. 4 decide, con verbale, sulla ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Essa contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 15 giorni, *dalla notifica della formale contestata*, la Commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette.  
Entro lo stesso termine di 15 giorni, i presentatori possono dichiarare alla commissione che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data del provvedimento di contestazione. Entro i successivi 10 giorni la Commissione tecnica si pronuncia definitivamente sull'ammissione della richiesta.

**ART. 10**  
(Verbale di ammissibilità)

1. Il verbale che decide sulla ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al sindaco. Essa deve essere notificata, entro dieci giorni, rispettivamente ai tre delegati dei consiglieri richiesti, oppure dei promotori.

## **ART. 11**

(Raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.
2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.
3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro cinque giorni dalla presentazione.

## **ART. 12**

(Richiesta di referendum e autenticazione delle firme)

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.  
Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore.
2. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune ovvero dal Giudice conciliatore, dal Segretario del comune interessato e dai funzionari comunali per i quali è stata rilasciata espressa delega.  
L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15.
3. il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
4. Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità, secondo orari determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.
5. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del comune stesso.

## **ART. 13**

(Deposito firme dei sottoscrittori)

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'art. 11 ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.
3. Il verbale è redatto in duplice originali, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

## **ART. 14**

(Verifica regolarità)

1. La commissione Tecnica entro quindici giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

## **TITOLO II**

### **SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM**

#### **ART. 15**

(Indizione del referendum)

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della Commissione Tecnica, di cui all'art. 14, devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.
2. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di *referendum*. *Il sindaco indice con propria ordinanza, da emanarsi entro il 31 gennaio per le richieste ammesse entro il 15 gennaio ed entro il 31 luglio per quelle ammesse entro il 15 luglio.*
3. *La data di convocazione degli elettori, nell'ordinanza di cui al 2° comma, è fissata in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra il 15 ottobre e il 30 novembre, a seconda della data di ammissione delle richieste.*
4. L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ai sensi del 2° e 3° comma ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.
6. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

#### **ART. 16**

(Concentrazione di istanze referendarie)

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco sentita la Commissione Tecnica di cui dall'art. 4 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogie di materie.

#### **ART. 17**

(Periodi di sospensione del referendum)

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
  - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
  - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi del nuovo Consiglio Comunale;
  - c) nei tre mesi antecedenti o nel mese successivo alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

#### **ART. 18**

(Disciplina della votazione)

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

#### **ART. 19**

(Certificati elettorali)

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono consegnati dal trentesimo al decimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, fino al giorno steso della consultazione e prima della chiusura dei seggi elettorali.

## **ART. 20**

(Ufficio di sezione)

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e dal segretario scelto dal presidente.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentanti in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.
3. Alle designazioni dei predetti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal Segretario Comunale, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi all'ufficio elettorale entro il quinto giorno antecedente la votazione.
4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 6 del giorno fissato.

## **ART. 21**

(Operazioni di voto)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia di fiducia con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore venti del giorno dopo stesso.

## **ART. 22**

(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
4. Nel caso di più referendum i presidenti di sezioni, in comune accordo, possono rinviare lo scrutinio al lunedì successivo indicando l'orario di inizio delle operazioni.

## **ART. 23**

(Ufficio comunale per il referendum)

1. Presso il Comune è costituito l'ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario comunale e dal responsabile dell'ufficio elettorale che assume anche le funzioni di segretario.

## **ART. 24**

(Proclamazione dei risultati)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali alla Commissione Tecnica.
3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e ottenere dell'esemplare del verbale depositato presso la Commissione tecnica.
4. La Commissione Tecnica appena pervenuti il verbale i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi nella somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.

5. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza degli elettori dei voti validamente espressi.
  6. I risultati sono proclamati dalla Commissione Tecnica.
- Di tutte le operazioni di tale Commissione è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della commissione e l'altro è trasmesso al Sindaco.

**ART. 25**  
(Reclami)

1. sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'ufficio comunale per il referendum ed alla Commissione Tecnica, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

**ART. 26**  
(Convocazione organo competente)

1. Il sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dalla Commissione Tecnica, qualora abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla convocazione del competente organo ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.



### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 27**

(Disposizioni applicabili)

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nella assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.

In particolare per:

- la convocazione dei comizi elettorali;
- l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
- le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
- le modalità di restituzione dello stesso;
- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la determinazione degli onorari dei componenti agli uffici elettorali di sezione;
- la propaganda elettorale.

#### **ART. 28**

(Spese)

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.